



ORDINANZA SINDACALE

N° 30 DEL 26/02/2015

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- la LR 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" in particolare l'art. 29 in cui vengono stabilite indicazioni per la gestione dei gatti in stato di libertà;
- la LR 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale" e s.m.i., definisce il significato dell'espressione "animale da compagnia" e stabilisce le responsabilità ed i doveri di chiunque accetti di occuparsene;

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione comunale garantisce la tutela del benessere ed il controllo demografico e sanitario dei gatti liberi di competenza pubblica;
- la gestione pubblica necessita della preziosa collaborazione del volontariato, a partire dalle offerte alimentari nei punti autorizzati per la somministrazione, identificati per ciascuna colonia felina censita, evitando equivoci tra volontari zoofili e vicinato;
- pertanto è opportuno regolamentare le modalità di gestione dei punti di alimentazione, delle colonie feline regolarmente censite e della convivenza con i gatti;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 689/1981 e s.m.i.;
- il DPR 320/54 "regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge n. 189/2004 e le modifiche apportate all'art. 727 del Codice Penale;

DISPONE CHE

1) i gatti che vivono in stato di libertà nel territorio comunale sono sotto il controllo e la tutela del Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale (Ausl);

2) i gatti liberi sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli, catturarli o allontanarli dal loro habitat. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento sono applicate le sanzioni previste con particolare riferimento alla LR 27/2000 e la legge 189/2004;

3) una colonia felina esiste solo quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato. Pertanto qualora un'associazione o un cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne comunicazione al comune;

4) il comune, d'intesa con l'Ausl provvede a censire le zone in cui è stata rilevata la presenza dei gatti liberi e procede all'istituzione della colonia mediante sopralluogo e compilazione della scheda di identificazione ed individua un referente;

5) i cittadini che intendono essere riconosciuti come referenti di colonie feline sono tenuti a:

- a) prendere accordi con l'ufficio ambiente del comune che provvederà a rilasciare apposito tesserino di riconoscimento per l'autorizzazione all'alimentazione e alla cura dei gatti. Il tesserino può essere sospeso

o ritirato qualora il comportamento del titolare non risulti corretto. L'accesso dei referenti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario;

- b) tenere sotto controllo la salute, l'alimentazione dei gatti nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione;
- c) collaborare con il comune nel mantenere aggiornato il censimento dei gatti liberi, relativamente al numero dei soggetti presenti ed alle loro condizioni sanitarie;

6) ai referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale;

7) i punti di alimentazione diventano riferimento per la colonia felina solo qualora si accertino, da parte del comune e dell'Ausl, i presupposti favorevoli per l'applicabilità dei programmi previsti. Non saranno inserite nel programma di limitazione delle nascite dei gatti liberi, le segnalazioni con esito non favorevole per inapplicabilità della normativa istitutiva o fin tanto che non venga conseguita regolarizzazione/censimento riconosciuto;

8) è vietato, se non previsto dal comune o dall'Ausl:

- a. catturare gatti vaganti;
- b. spostare punti di alimentazione;
- c. immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa;
- d. immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri comuni, province o regioni.

Eventuali spostamenti possono essere effettuati solo in collaborazione con il comune ed il servizio veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie. I felini catturati verranno reimmessi all'interno della colonia di provenienza.

9) è vietato a chiunque di ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura. E' inoltre vietato innalzare barriere o porre impedimenti di qualsiasi tipo che impediscano la libera circolazione dei gatti all'interno del loro habitat o possano costituire per gli stessi fonte di pericolo;

10) sull'intero territorio comunale è fatto divieto a chiunque non autorizzato di offrire cibo a gatti liberi o lasciarne comunque a loro disposizione. Chiunque intenda collaborare, anche solo per offerte di cibo, deve contattare l'ufficio ambiente del comune per gli accordi;

11) l'Ausl, tramite i servizi veterinari, provvede alla sterilizzazione dei gatti censiti. I gatti sterilizzati vengono identificati mediante microchip e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione del comune;

12) la cattura ed il trasferimento dei gatti liberi per comprovati motivi sanitari o per potenziali rischi per il benessere degli animali deve essere effettuata dal servizio per la protezione e il controllo della popolazione canina comunale;

13) la cattura ed il trasferimento presso i servizi veterinari delle Ausl, ai fini della sterilizzazione dei gatti liberi, può essere effettuata dal servizio di cui sopra ed anche dai referenti di colonia formalmente riconosciuti ed autorizzati. Successivamente alla sterilizzazione i gatti saranno reinseriti nella colonia di appartenenza;

14) i gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito di valutazione del medico veterinario, la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da medici veterinari ai sensi dell'art. 22 della LR 27/2000;

15) la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti è garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere pertanto operata una criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali.

AVVERTE

che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 sino ad euro 500,00 prevista dall'art. 7bis co. 1bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., fatto salvo l'applicazione di eventuali altre specifiche norme sanzionatorie ;

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3 comma 4, della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione di Parma, entro 60 giorni dalla notifica o pine conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

che a norma dell'art. 4 della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è il dirigente del settore Urbanistica - Edilizia – Ambiente - Attività Produttive.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e resa nota mediante pubblicazione sul sito ufficiale del comune di Collecchio.

Dal Municipio, lì 26.02.2015

firmato digitalmente

IL SINDACO

Paolo Bianchi